

IL LAVORO CARCERARIO: STRUMENTO PER LA LIBERTÀ

“chi si allontana dalle leggi è punito: e a questa punizione, qui da voi, così da voi come in altri luoghi si dà un nome che vuol dire “raddrizzare”, in quanto la pena raddrizza”.

Platone, *Protagora*, vv. 326-327.

Etimologicamente, il termine “carcere” vuol dire recinto (dal latino *carcer*, che in origine era proprio la staccionata in cui venivano tenuti i cavalli che partecipavano alle corse), e nel linguaggio comune identifica quel luogo destinato alla costrizione fisica del detenuto. Nel gergo giuridico, con tale termine, intendiamo il luogo in cui vengono eseguite tutte quelle sanzioni che presuppongono la privazione della libertà personale, ovvero di esecuzione delle misure di sicurezza allorquando ricorrano i presupposti della pericolosità sociale.

Storicamente assistiamo ad un passaggio lento, ma inesorabile verso metodi sanzionatori meno “cruenti”, che tengono in considerazione la personalità e la persona del reo; tanto per capirci, dalla legge del taglione si passa alla pena proporzionata al fatto commesso. Merito di questo progresso è stato dapprima l'avvento della religione cristiana, poi le teorie illuministiche ed infine, dopo un lungo periodo di ritorno al passato con il ventennio fascista, con la redazione della nostra Carta costituzionale.

Con l'illuminismo che la concezione del carcere si avvicina a quella odierna, infatti, è proprio all'interno delle codificazioni ottocentesche, a seguito dell'inesorabile ma lento abbandono delle pene corporali e capitali, che troviamo la sanzione penitenziaria come mezzo principale di punizione a seguito della commissione di reati penali.

Il concetto di lavoro all'interno del carcere comincia a farsi largo a partire dal XVI secolo, quando la situazione economica subisce modificazioni conseguenti alle nuove scoperte geografiche e all'allargamento dei mercati; atteso che l'offerta di lavoro si fece più bassa comportando una carenza sempre più massiccia di manodopera.

Ecco allora che l'umanità degli ecclesiastici prende il posto delle barbarie. Ed invero, è proprio durante questo periodo che si assiste al passaggio dalle piccole comunità frammentarie feudali alla formazioni degli Stati; ed è proprio attraverso l'inasprimento delle pene che lo Stato mostra tutta la sua forza. Con l'avvento dello stato assoluto, poi, diviene ancora più accentuata la spettacolarizzazione dell'esecuzione della punizione corporale.

Diritto & Civiltà

www.dirittopenitenziario.it

L'introduzione del lavoro forzato per i detenuti non è concepito come mezzo di rieducazione, bensì di guadagno per lo Stato, che utilizza forza lavoro a costo zero; tuttavia, proprio nell'epoca di passaggio tra i vecchi metodi di produzione e le nuove "tecnologie", inizia a scomparire nuovamente il lavoro presso i luoghi di custodia, e le carceri ricominciano ad essere solo dei luoghi entro cui scontare le proprie pene. Con l'avvento della rivoluzione industriale si ebbe un aumento sempre costante della domanda di lavoro, ecco allora che il carcere diventa un mezzo per intimorire i vagabondi e conseguentemente obbligare le classi subalterne ad accettare qualsiasi tipo di offerta lavorativa. E' in questo contesto che si inserisce il pensiero di innumerevoli pensatori del '700; essi partendo dallo studio delle personalità criminali, arrivano a concepire il carcere come mezzo punitivo, al cui interno non è agevole e conveniente l'applicazione di una punizione corporale. Si sostiene, infatti, che la corporalizzazione delle pene non serva a nessun fine, se non quello del godimento macabro personale della parte lesa e del sovrano che esplica la propria forza attraverso il compimento di tali barbarie. Con la sola privazione della libertà del condannato si arriva ad un duplice fine: quello di rendere l'uomo "schiavo" dello Stato privandolo della propria vita, e quello della vendetta, ovvero la parte che è stata colpita dal comportamento illecito si sente tutelata e protetta. Il bisogno di ricorrere

alla tortura e all'umiliazione corporale è solo la voglia da parte di chi detiene il potere di esplicare la propria forza attraverso il ricorso all'utilizzo del corpo altrui in qualsivoglia tempo e modo, mortificando le classi più deboli, che alla fine saranno le uniche ad essere sottoposte a tali trattamenti. Da questo momento in poi si fa largo l'idea che si ha bisogno di certezza, sia nella commisurazione della pena che nell'applicazione della stessa; l'unico mezzo che possa garantire tale certezza è la codificazione. Si ha bisogno di leggi scritte che tolgano il potere dell'arbitrio ai sovrani e che quantifichino per ogni tipo di reato una determinata pena, che sia certa e quantificabile. Inoltre il giudice deve essere semplice "bocca della legge" deve cioè applicare la legge ed astenersi dal prendere tutte quelle decisioni dettate dalla discrezionalità.

Tutte queste teorie comportarono un continuo e progressivo spostamento delle finalità della pena dal corpo del reo alla sua anima, ma non come i canonici percepivano tale concetto (ovvero attraverso la mortificazione del corpo si arriva alla purificazione dell'anima), bensì come vera e propria ricerca del pentimento personale; ed in un'epoca, quale quella illuminista, in cui si fanno largo dottrine tese al raggiungimento dell'uguaglianza di tutti i soggetti e all'affermazione del concetto di libertà personale in tutte le sue accezioni, di parola e di pensiero, la privazione di essa per un soggetto che si è reso autore di fatti antigiridici,

Diritto & Civiltà

www.dirittopenitenziario.it

rappresenta una pena esemplare. Da questo momento in poi, il trattamento dei detenuti viene preso in grande considerazione dai grandi pensatori, tutti concordi nell'affermare che si aveva bisogno di profondi cambiamenti, a partire dalla costruzione di nuove strutture internanti, nei metodi di organizzazione e di esecuzione delle pene. Vengono denunciati pubblicamente gli abusi ai detenuti; anche il più crudele degli assassini ha diritto ad un trattamento umano all'interno delle carceri ed invece della vendetta si chiede la punizione del reo, evitando di trasformare il suo corpo in un mezzo.

Lo scopo dell'ordinamento giuridico vigente: tendere al completo recupero del reo attraverso la sua rieducazione, e quando si parla di minori il lavoro dovrebbe risultare più agevole in quanto ci troviamo davanti soggetti la cui personalità è ancora in evoluzione. E' normale poi, che tra tutti i metodi di rieducazione, il lavoro all'interno delle carceri risulti essere un mezzo che funge anche come rieducativo per il delinquente. In realtà, oggi, abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca attenta a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo.

Il fatto che il lavoro venga oggi considerato un diritto per l'uomo è stabilito già all'art. 1 della Costituzione laddove si afferma che *“l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”*, ma ciò è vero solo a partire dal 1948; per arrivare a questa convinzione ci sono voluti anni e anni di storia e di esperienze, troppo spesso spiacevoli. Si

assiste al passaggio lento, ma inesorabile, da una concezione secondo cui il lavoro assumeva valenza obbligatoria ed afflittiva, alla concezione attuale secondo cui il lavoro è sì obbligatorio, ma rappresenta un diritto.

Con la redazione nel 1975 della legge 354, si assiste ad un vero e proprio cambio di rotta, l'ordinamento giuridico si pone come obiettivo principe il recupero del soggetto agente, e lo fa insegnandoli una nuova vita; ricordo in questa sede, come l'esperienza di internamento rappresenti sempre un evento devastante per un uomo che si vede tolta la libertà in primo luogo, e che vede compressi i diritti che vantava all'esterno; una volta in carcere egli viene sradicato dal proprio gruppo e dalla propria vita. Molto spesso è proprio grazie all'allontanamento dall'ambiente in cui vive il reo che si parte per cercare la strada migliore al recupero teso al reinserimento sociale e ci si arriva anche grazie al lavoro che viene svolto durante l'espiazione della pena. Ecco che allora il lavoro intramurario diventa un diritto per il detenuto e con la riforma del '75 vengono eliminate, almeno sulla carta, le differenze tra lavoratore detenuto e non.

L'organizzazione del lavoro in carcere e la remunerazione del detenuto.

Con tale riforma si è cercato di mettere in pratica tutto quello che era rimasto sulla carta dopo la compilazione della Costituzione

Diritto & Civiltà

italiana, si è proceduto all'eliminazione sostanziale di tutte quelle limitazioni personali che affliggevano il detenuto, quali l'impossibilità di professare il proprio credo religioso, l'impossibilità di avere un'istruzione adeguata o continuare gli studi durante l'espiazione della condanna. Inoltre, sono stati eliminati l'obbligo vessatorio per i detenuti di essere chiamati per numero, le sanzioni disciplinari cruente, il divieto di intrattenimenti musicali, il taglio coatto di barba e capelli e l'obbligo del mantenimento dell'uniforme a righe. Nello stesso tempo, sono stati introdotti nuovi principi che consentono contatti con il mondo esterno, quali ad esempio l'introduzione di una concezione più liberale atta a disciplinare la corrispondenza e i colloqui, nonché la possibilità di accesso ai mezzi telematici. Oggi possono essere svolte all'interno delle carceri attività ricreative, sportive e culturali. Ciò a cui tende la riforma è il recupero del condannato prima della completa espiazione della pena con il lavoro all'interno delle strutture penitenziarie. Per evitare che l'ordinamento fallisca qualora non riuscisse a recuperare un qualunque soggetto si cerca, attraverso una lenta privatizzazione generale delle strutture pubbliche, di ottenere una sempre maggiore efficienza dei servizi, introducendo tutti quei principi manageriali che reggono il mondo del lavoro privato¹. Elemento cardine del lavoro

¹ La maggior parte della dottrina sostiene come il

privato risulta essere la corretta corrispondenza tra lavoro prestato, servizio reso e tornaconto monetario del lavoratore. Analizzando il pensiero del legislatore e le sue intenzioni al momento della compilazione legislativa in questione, ci accorgiamo come egli abbia voluto disciplinare due tipi di compenso: la remunerazione, intesa come il corrispettivo del lavoratore effettivamente goduto, e la mercede, inteso come il totale percepito; con la riforma del 1986 è venuta meno tale distinzione, essendo venuta meno la trattenuta dei tre decimi che veniva operata sulla remunerazione e che veniva versata alle casse per il soccorso alle vittime dei delitti ed oggi entrambe le accezioni assumo il medesimo significato. Prima della riforma non esisteva rapporto di equità tra la mercede e la quantità o la qualità del lavoro prestato e non v'erano di certo tutti quei diritti caratterizzanti il rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e datore. Primo tra tutti, si afferma il principio secondo cui il lavoro non deve avere carattere afflittivo; se così fosse non sarebbe capace di assolvere alla sua funzione rieducativa e quindi sarebbe incapace

lavoro carcerario non possa mai essere equiparato al lavoro libero in quanto esso non trae origine da un atto bilaterale di scambio di volontà, quale il contratto di lavoro, ma da un atto unilaterale che poggia sull'obbligatorietà della prestazione. A parer mio, pur innegabile l'obbligatorietà dell'atto, siamo pur sempre di fronte ad un contratto a prestazioni corrispettive e come tale l'istituto deve essere disciplinato, anche perché le previsioni legislative sono concordi nell'affermare l'equiparazione tra i due istituti in questione.

di arrivare al fine ultimo prefissato dal dettame normativo; la sua organizzazione e la remunerazione che ne scaturisce, si rifà alle previsioni della contrattazione collettiva, uniformando per grandi linee il trattamento dei lavoratori detenuti o internati a quello dei lavoratori liberi. La legge equipara la durata giornaliera delle ore di lavoro carcerario a quella del lavoro comune, prevede a vantaggio del detenuto le ferie, l'assistenza previdenziale, il riposo festivo, la tutela previdenziale e assicurativa e gli assegni familiari. L'istituto del lavoro in carcere è previsto all'art. 20 dell'ord. pen. che recita *“negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.*

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.” Dai primi due commi dell'articolo in questione si evince come il lavoro intramurario debba essere organizzato secondo le regole della società libera, essendo presenti gli elementi della non affittività della remunerazione e della organizzazione, al fine da far acquisire ai soggetti una preparazione professionale idonea che favorisca il reinserimento sociale. Tuttavia, per quanto riguarda la remunerazione, non v'è ancora una

completa equiparazione di trattamento, essendo più bassa per il lavoratore detenuto o internato (art. 22.1 ord. pen.); L'art. 22 ord. pen. prevede che *“ le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità ed alla qualità di lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”*, sulla base della circolare ministeriale 2294/4748 del 1976 che prevede le tabelle per le mercedi, si calcola che quest'ultima è pari al solo 40% del salario previsto per i lavoratori esterni.

Si potrebbe quindi affermare una completa equiparazione con il lavoro libero, ma così non è nei fatti. Ed invero, la legge tace riguardo al diritto di sciopero e in dottrina ci si domanda se le previsioni normative in questione debbano essere applicate soltanto ai detenuti lavoratori che esplicano le loro funzioni all'esterno del carcere, anche se non iscritti in alcun sindacato, ovvero debbano essere applicate soltanto ai lavoratori detenuti che prestano lavoro all'interno delle mura carcerarie. Dall'analisi delle varie tesi dottrinarie discordanti si evince che, sicuramente il diritto di scioperare deve essere riconosciuto a chi presta la propria opera lavorativa all'infuori del carcere, con l'obbligo del detenuto di informare il direttore dell'ufficio del lavoro; la legge tace su tutto il resto e si fa spazio in dottrina, come nella giurisprudenza, l'idea che un eventuale sciopero all'interno degli istituti di detenzione potrebbe comportare seri

Diritto & Civiltà

problemi di sicurezza e di ordine. Nulla vieta, tuttavia, che i detenuti facciano parte di sindacati o organizzino loro stessi assemblee o organizzazioni sindacali associandosi tra di loro. Sicuramente, in virtù di tutto ciò considerato, la riforma del '75 ha avuto senza dubbio il merito di aver riformato in *melius* la condizione dei detenuti, ma non si è assistito fin d'oggi ad una completa equiparazione tra detenuti lavoratori e lavoratori liberi.

Collocamento e criteri di assegnazione del lavoro.

In riferimento ai criteri utilizzati per adibire i detenuti alle mansioni lavorative, non possiamo non tenere in considerazione il fine prefissato dal legislatore riguardante il recupero sociale del reo. Possiamo classificare le tipologie di lavoro in due grandi famiglie: lavoro inframurario e lavoro extramurario; il primo indica il lavoro svolto all'interno delle strutture carcerarie, il secondo il lavoro all'esterno. All'interno di queste due grandi categorie si incardinano differenti figure di lavoro in riferimento alla tipologia di datore; infatti, troviamo lavoro inframurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria ovvero alle dipendenze di terzi ed il lavoro extramurario alle dipendenze o di enti pubblici o privati datori. Il primo tipo è anche denominato lavoro domestico in quanto idoneo al mantenimento delle strutture carcerarie attraverso

l'esplicazione di tutti quei servizi, quali la pulizia dei locali o la cura della cucina, idonei al corretto mantenimento degli spazi condivisi da tutti i detenuti. In tale fattispecie si incardina la funzione del datore di lavoro-amministrazione carceraria; ci troviamo davanti ad un rapporto di lavoro che si esplica tra due soggetti: l'uno il detenuto, l'altro lo stesso istituto penitenziario; è qui che l'esigenza rieducativa si confonde con la prestazione di lavoro in quanto l'amministrazione carceraria non è soltanto il soggetto che applica la pena, ma anche il datore di lavoro del condannato. Contrariamente, nel lavoro intramurario alle dipendenze di terzi, detto anche di lavorazioni artigianali o manifatturiere, si instaura un rapporto trilaterale tra: l'amministrazione penitenziaria da una parte, che media tra le parti, il datore di lavoro destinatario della prestazione e il detenuto che pone in essere l'obbligo lavorativo; si pensi ad esempio alle produzioni industriali che vengono operate all'interno degli istituti di pena. Per quanto concerne il lavoro extramurario, invece, intendiamo quel tipo di lavoro che comporta l'uscita del detenuto dalle mura carcerarie al fine di poter svolgere le sue incombenze. Tutto ciò, oltre a permettere il realizzarsi del fine educativo, consente anche la risocializzazione del detenuto. Requisito fondamentale per l'inserimento del soggetto al lavoro all'esterno è, per gli imputati, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, e, per i detenuti e gli internati, la sua previsione all'interno del piano

Diritto & Civiltà

www.dirittopenitenziario.it

di rieducazione. Dobbiamo, inoltre, obbligatoriamente fare riferimento alle regole vigenti *ante* riforma; in linea con il principio secondo cui il detenuto adibito a mansioni lavorative dovesse soltanto assolvere ad un obbligo punitivo, erano previste misure di sicurezza particolari idonee a limitare il suo margine di movimento all'esterno dell'istituto di pena. Era previsto, per esempio, che il reo svolgesse le sue mansioni lavorative sotto il continuo controllo del personale di servizio o sotto la scorta degli agenti della polizia penitenziaria, veniva difatti adibito per la maggiore o a praticare il lavoro agricolo o in fabbrica; era ancora impensabile collocare il delinquente ad una mansione lavorativa che lo ponesse continuamente a contatto con il grande pubblico dei consumatori. Con la riforma del 1975 la situazione inizia lentamente a cambiare; si fa largo la convinzione che la pena debba assolvere ad una funzione rieducativa e per questo motivo, qualora le condizioni personali del reo consentano l'applicazione di un regime di semilibertà, l'ordinamento cerca di dare fiducia al riabilitando permettendogli di lavorare con la libertà di un comune cittadino. Si viene a creare così un rapporto diretto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e detenuto-lavoratore; quest'ultimo, nella maggior parte dei casi, si sentirà sicuramente più incentivato a rendersi produttivo e a cercare di non tradire la fiducia che gli è stata data. Solo in particolari casi che possano mettere a repentaglio il

corretto svolgimento dell'ordine pubblico, il magistrato di sorveglianza può disporre che il condannato venga sottoposto a regime di sorveglianza durante le ore lavorative. In riferimento alle metodologie d'accesso al lavoro in carcere, dobbiamo considerare la formulazione legislativa attuale e quella che era prevista prima della riforma; si faceva allora riferimento alla meritevolezza del soggetto ad accedere al mondo del lavoro durante l'esperienza di reclusione, condizioni economiche personali e familiari, tempo trascorso senza lavorare all'interno del carcere, comportamento tenuto durante la detenzione o l'internamento ; esso veniva considerato come un premio per i soggetti che dimostravano la loro volontà al cambiamento e la loro inclinazione al lavoro, ma il margine di discrezione nella scelta era molto ampio in capo all'amministrazione carceraria. Oggi, oltre ai requisiti di cui sopra, sanciti dall'art. 47 reg. esec. O.P., sono state istituite apposite graduatorie, una generale ed una per mestiere, in considerazione del fatto che bisognava da un lato ridurre il potere discrezionale dell'amministrazione e dall'altro, in considerazione del fatto che i posti disponibili non risultano sufficienti a soddisfare la domanda di lavoro dei detenuti, si è cercato di limitare quanto più possibile la discrezionalità dell'amministrazione carceraria nella scelta dei lavoratori. Inoltre, sempre per ovviare a tale problema, è stata istituita una commissione con

Diritto & Civiltà

www.dirittopenitenziario.it

il compito di redigere le graduatorie che poi dovranno essere pubblicate, a cura dell'amministrazione carceraria, tutto al fine di rendere quanto più limpido possibile il meccanismo che regge la scelta dei detenuti che verranno poi assunti. Tale tabella, a norma dell'art. 25 *bis* comma sei dell'O.P., viene approvata dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario, congiuntamente al piano annuale di lavoro dell'istituto. L'analisi di tutti questi elementi risulta essere fondamentale per la decisione finale.

Con riferimento ai meccanismi di accesso al lavoro extramurario, l'originaria previsione dell'art. 20 O.P. prevedeva che fosse la stessa amministrazione penitenziaria ad individuare le aziende idonee ad offrire lavoro; l'attuale disciplina del 2000 prevede, invece, che esso venga disposto qualora ne sia prevista l'opportunità nel programma di trattamento, e che venga approvato, qui sta la novità, con decreto motivato del direttore dell'istituto. Inutile ribadire in tale sede quale sia il significato intrinseco alla motivazione quale esplicitazione delle conquiste democratiche del secolo trascorso, e come essa sia idonea a limitare il potere discrezionale di chi la emana. Vero che si tratta pur sempre di un provvedimento discrezionale, ma tale arbitrio viene limitato da una parte dal contenuto della motivazione ove vengano espresse le ragioni

che hanno determinato tale scelta, e dall'altra dalla successiva approvazione dello stesso da parte del magistrato di sorveglianza (art. 21 O.P.)². E' prospettabile durante il periodo di reclusione anche lo svolgimento del lavoro in proprio, considerato sia come prima occupazione del detenuto che come secondaria; infatti, per tutti quei soggetti che dimostrino particolari attitudini culturali o professionali, previa analisi operata dagli esperti, possano continuare ad esplicare le mansioni cui sono portati. In ultima analisi, particolare attenzione deve essere rivolta all'introduzione del tirocinio retribuito all'interno degli istituti di pena; soltanto i soggetti che abbiano carenze professionali particolari possono prendere parte ai corsi di perfezionamento organizzati dall'amministrazione carceraria. Tuttavia, ciò

² Tutto ciò ha destato dubbi in dottrina e in giurisprudenza, riguardanti le competenze di un'eventuale impugnazione dell'atto del magistrato di sorveglianza che nega la possibilità di svolgere il lavoro extramurario. Nello specifico, la Corte di cassazione ribadisce la natura amministrativa dell'atto in questione ed esclude che tale possa venire impugnato in suo cospetto in quanto "non riguardante la sfera della libertà personale del soggetto ex art. 111 Cost.; di contro il TAR Piemonte ammette che si tratti, invece, di un provvedimento che intacca il corretto svolgimento della pena e che quindi vada applicata la tutela prevista dal diritto comune, e non la tutela amministrativa, a norma dell'art. 111 citato. La dottrina è concorde nell'ammettere la soluzione proposta dal Tribunale amministrativo del Piemonte in quanto afferma che ciò che viene vantato davanti al giudice dal detenuto non è un mero interesse legittimo, che ci farebbe rientrare nella tutela amministrativa, ma si tratta di un diritto soggettivo assoggettato quindi alle regole di diritto comune in riferimento al dettame costituzionale dell'art. 4 riguardante il diritto al lavoro.

non è stato disciplinato dal legislatore e per l'accesso si rimanda alla disciplina che regola l'apprendistato talvolta, e altre volte a quella che regola l'ammissione ai posti di lavoro in seno alle carceri.

Risulta evidente come il lavoro extramurario sia mirato al reinserimento del soggetto agente all'interno della società civile, ma ricordiamo che esso viene disposto solo a seguito dell'approvazione del tribunale di sorveglianza che dopo aver valutato positivamente la sussistenza di precisi indizi di recupero dispone l'applicazione del regime di semilibertà.

La durata del rapporto di lavoro e la sua interruzione.

Abbiamo fin qui analizzato come si struttura, nasce e viene organizzato il rapporto di lavoro all'interno delle mura detentive; ci occuperemo in questo paragrafo di cercare di capire quale deve essere la durata dello stesso, se essa debba essere predeterminata e per quali cause lo stesso smette di esistere. Per fare ciò dobbiamo doverosamente citare il penultimo capoverso dell'art. 20 O.P. ove è ribadito che la durata del rapporto di lavoro non può eccedere i limiti stabiliti dalle leggi in tema di lavoro ed in riferimento ad esse vengono garantiti i godimenti propri dei lavoratori liberi quali il riposo festivo e la tutela previdenziale ed assistenziale, anche perché abbiamo già visto, come la disciplina da applicare, per quanto

concerne il lavoro extramurario, debba essere quella del diritto comune, essendo oramai i lavoratori detenuti equiparati per trattamento ai lavoratori liberi. Quindi non sarà ammissibile una durata che vada contro le regole di diritto comune, ad esempio senza che sia previsto in contratto la possibilità di recedere dallo stesso, ma si colgono differenze sostanziali rispetto alla disciplina in esame per quanto riguarda la normativa che si occupa dell'interruzione della prestazione lavorativa. Non sono applicabili, infatti, per quanto riguarda il lavoro inframurario, le regole che riguardano l'interruzione per giusta causa o giustificato motivo; ciò in considerazione del fatto che l'ordinamento penitenziario ha previsto un istituto apposito che regola l'allontanamento dal posto di lavoro qualora il recluso si sia reso artefice di comportamenti contrari alle regole dell'istituto detentivo (art. 53 O.P.) che possono riguardare anche il semplice rifiuto a svolgere le mansioni lavorative assegnate. Ricordo che le sanzioni previste dall'art. 77 dell'O.P., vengono applicate sempre in previsione del fatto che ci troviamo in istituti di esecuzione di pena e che esse vengono applicate sempre e comunque come mezzi di punizione in capo ad un soggetto che deve essere rieducato anche al rispetto di regole. La situazione muta se prendiamo in considerazione il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi e il lavoro all'esterno; difatti ci troviamo di fronte ad un vero e proprio contratto di lavoro di tipo

subordinato, e come abbiamo più volte avuto l'occasione di precisare, esso si rifà alle regole di diritto comune per intero. Trovano, dunque, applicazione le regole riguardanti la giusta causa e il giustificato motivo, ossia il datore di lavoro potrà licenziare il prestatore d'opera solo dopo aver dapprima intimato il licenziamento e qualora non abbia avuto risposta o ravvisato cambiamenti nel comportamento del lavoratore, a norma dell'art. 2 l. 604/1966. L'unica deroga che riguarda le categorie di soggetti sottoposti a detenzione o internamento è posta per la salvaguardia di tali soggetti, poiché qualora svolgessero lavoro all'esterno potrebbero in casi sporadici venire esclusi dall'applicazione di tali regole se esse si dimostrassero in contrasto o negative per il loro recupero (art. 21 O.P.), e sempre dopo la valutazione operata da esperti e dalla direzione dell'istituto di internamento, e tale decisione diventa esecutiva solo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

FABIO PITTA